

**Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgo a Mozzano**

**\*\*\***

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI ASSOCIATI IN  
CAMPO TRIBUTARIO ED ALTRE ENTRATE.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**\*\*\***

**Gara a procedura aperta  
con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

**\*\*\***

## DISCIPLINARE DI GARA

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE IMPOSTE COMUNALI IMU, TARI, CANONE UNICO E LAMPADE VOTIVE; AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' ACCERTATIVA RELATIVA A, IMU, TASI, TARI OLTRE ENTRATE PATRIMONIALI; ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO RELATIVAMENTE A TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. CIG 9501343448**

### **1. PREMESSE**

Il Comune di Borgo a Mozzano e la Borgo Servizi A.S.B.S. azienda speciale del comune di Borgo a Mozzano, con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I° n. 1 presso il Palazzo Comunale, di seguito denominati anche "Enti aderenti", indicano la presente procedura di gara per **la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi in campo tributario ed altre entrate che potranno essere contrattualizzati singolarmente dal comune e della azienda speciale anche per singoli tributi.**

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'affidamento delle varie fasi descritte al successivo art. 3 "Oggetto dell'accordo" è facoltativo e rimesso a valutazione degli enti aderenti, che, di volta in volta, decideranno anche in funzione delle tematiche correlate al dimensionamento degli uffici tributi.

Pertanto si dichiara che nei primi 12 mesi di efficacia dell'affidamento, il servizio correlato alla gestione ordinaria, descritta al successivo art. 3, lettera b), verrà svolto direttamente dall'ufficio tributi dell'Ente.

**Stazione appaltante:** COMUNE DI BORGIO A MOZZANO Via di Umberto I, n. 1 – Cap. 55023 Borgo a Mozzano tramite la Centrale Unica di Committenza Media Valle del Serchio c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU) - tel. 0583/88346 -Pec: [ucmediavalle@postacert.toscana.it](mailto:ucmediavalle@postacert.toscana.it)

**Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Borgo a Mozzano

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Non è prevista la suddivisione in lotti prestazionali ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm. in quanto:

- a) l'oggetto dell'accordo quadro è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni;
- b) il requisito di idoneità professionale di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori di attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni di cui all'art.53 comma 1 del D.Lgs. 12/1/1997 n. 446 e ss.mm. circoscrive l'ambito di imprese che possono partecipare alla gara.

Il luogo di svolgimento del servizio: in parte presso la sede del Comune di Borgo a Mozzano ed in parte presso la sede della società aggiudicataria [codice NUTS 046015] – C.I.G.: 9501343448

**La presente procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica** in conformità agli artt.40, 52 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs. n.82/2005 come nel proseguo dettagliata.

Non si accetteranno altre forme di partecipazione.

L'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla restante documentazione di gara.

La gara si svolgerà in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti <https://start.toscana.it/>

NB: è necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara aggiornino il proprio indirizzo di posta elettronica indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La documentazione di gara comprende:

1) *Capitolato d'oneri*

2) Bando di Gara

Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

1) *Domanda di partecipazione*

2) *DGUE – Documento di gara Unico Europeo*

3) *Offerta economica;*

**La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma telematica.**

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta è disponibile e liberamente scaricabile

da sistema telematico START, dal profilo della Centrale Unica di committenza all'indirizzo [www.ucmediavalle.lu.it/Amministrazionetrasparente/bandigara](http://www.ucmediavalle.lu.it/Amministrazionetrasparente/bandigara) e dal profilo del Comune di Borgo a Mozzano.

## **2.1 Chiarimenti**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza delle presentazioni delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le risposte dell'Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Saranno affidati in via ordinaria

#### **Gestione fase coattiva mediante:**

- Emissione delle ingiunzioni fiscali ex R.D. 14/04/1910, n. 639, con riferimento a tutte le imposte/tasse/tariffe/canoni disciplinati nel presente disciplinare.
- Gli enti aderenti si impegnano a mettere a disposizione della società aggiudicataria, l'accesso alle banche dati utilizzate, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, SISTER/SIATEL, anagrafe ecc.
- Attivazione presso la sede comunale di uno sportello dedicato al front-office per le attività oggetto dell'appalto, con risorse umane adeguatamente formate, il cui orario di apertura al pubblico, dovrà essere autorizzato dall'Ente;
- Attivazione di un call-center per fornire informazioni, consulenza ed assistenza tecnico-giuridica ai contribuenti interessati dalle attività oggetto dell'appalto. L'orario di disponibilità del servizio di call center verrà definito dalla ditta aggiudicataria.
- In caso di mancato pagamento, attivazione di tutte le procedure che possono essere intraprese per il recupero delle somme nei confronti del contribuente moroso, dei soggetti coobbligati al pagamento del tributo ed eventualmente nei confronti degli eredi sia del soggetto moroso che dei suoi coobbligati quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il ricorso all'iscrizione ipotecaria, al fermo amministrativo, al pignoramento c/o terzi di stipendi, canoni locativi attivi, al pignoramento di quote societarie detenute in società di capitali e di conti correnti attivi aperti dal contribuente c/o istituti di credito con sportelli aperti nella provincia di Lucca,
- Gestione delle attività di back office che riguardano il servizio oggetto del presente capitolato, nella misura richiesta dalla dimensione dell'attività;

Potranno essere affidati, in via opzionale

#### **a. Gestione fase accertativa:**

- Espletamento di tutte le attività finalizzate all'accertamento di ogni fattispecie imponibile non

dichiarata e/o non versata in materia tributaria, per tutte le annualità consentite nel periodo di vigenza del contratto;

- Garantire agli uffici, in tempo reale la conoscenza dello stato di avanzamento dell'attività di accertamento, nonché l'elaborazione di proiezioni e statistiche a supporto delle scelte programmatiche ed amministrative degli enti;
- Confronto e riscontro, consultando la banca dati già presente negli uffici, delle dichiarazioni presentate e dei versamenti, al fine di individuare i casi di infedele dichiarazione o di omesso e/o parziale versamento;
- Produzione di accertamento per omessa/infedele denuncia e per omessa/parziale/tardivo versamento di imposta/tassa/tariffa/canone, da inviare ai contribuenti entro i termini prescrizionali di legge, sottoscritti dal Funzionario Responsabile. Le liste degli avvisi di accertamento dovranno essere preventivamente validate dal Funzionario Responsabile, per autorizzarne l'invio. Gli stessi dovranno essere predisposti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza del contratto, e comunque entro termini che permettano il completamento dell'iter della notifica e della definizione entro tale scadenza.
- Notifica a mezzo servizio postale con raccomandata A/R degli atti di accertamento entro i termini previsti dalla legge, comprensivi dei modelli di pagamento debitamente compilati. La notificazione dovrà avvenire prima dei termini decadenziali, ponendo attenzione al controllo della correttezza delle pretese, del corretto soggetto passivo nonché, anche con il supporto delle banche dati in possesso degli enti, dell'esatto indirizzo dei contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
- Inserimento degli estremi delle notificazioni avvenute e dei pagamenti effettuati;
- Predisposizione di un elenco di contribuenti che non hanno effettuato il versamento di quanto preteso o che abbiano effettuato versamenti parziali, da utilizzare per elaborazione dei ruoli coattivi
- Predisposizione di un apposito elenco dei soggetti ai quali il servizio postale non possa notificare gli atti impositivi, restituendoli al mittente, affinché, unitamente agli uffici, si possano effettuare tutti i dovuti controlli per assicurare la notificazione entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge;
- Predisposizione unitamente al personale degli uffici degli enti aderenti, a seguito delle dovute verifiche d'ufficio e/o su istanza di parte, degli atti preliminari finalizzati alla definizione delle procedure di annullamento in autotutela degli atti emessi, la cui sottoscrizione e gestione di competenza è del funzionario responsabile del servizio;
- Attività di supporto nella gestione del contenzioso e degli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, reclamo/mediazione, ecc.) la cui gestione resta di competenza degli enti aderenti.

**b. Gestione attività ordinaria di:**

- **IMU e TARI**

L'attività si sostanzierà:

- Nell'aggiornamento, da compiersi per tutta la durata del contratto, della banca dati già in uso presso gli uffici, mediante utilizzo del software gestionale attualmente utilizzato dagli enti.
  - nella registrazione delle dichiarazioni presentate dagli utenti, anche quelli già pervenuti agli uffici e non ancora inserite in banca dati, nell'integrazione delle banche dati con gli estremi catastali e con i dati correlati alle residenze e al numero di componenti del nucleo familiare, anche mediante accesso a banche dati gestite dalla PA, quali SISTER, SIATEL o altre banche dati, che gli enti aderenti si impegnano a mettere a disposizione della società aggiudicataria.
  - nell'emissione delle bollette TARI, nella spedizione dei modelli pre-compilati IMU.
  - nell'invio dei questionari con ricorso a posta ordinaria, con eventuale convocazione del contribuente, e conseguente aggiornamento delle posizioni. L'affidatario, qualora lo ritenga utile e necessario, potrà effettuare, controlli sul territorio e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza delle basi imponibili e dei soggetti passivi in base alle norme vigenti, privilegiando modalità operative che minimizzino il disagio per la cittadinanza;
- **Tributi Minori** (*a solo titolo esemplificativo: Canone Unico, Luci Votive, Mense, Trasporti ecc*)
- Aggiornamento, da compiersi per tutta la durata del contratto, della banca dati già in uso presso gli uffici, mediante utilizzo del software gestionale attualmente utilizzato dagli enti. L'attività si sostanzierà nella registrazione delle dichiarazioni presentate dagli utenti, anche quelli già pervenuti agli uffici e non ancora inserite in banca dati, nell'emissione delle bollette, dei ruoli, degli F24 e di quanto altro utilizzabile per richiedere il pagamento dell'imposta/tassa/tariffa/canone, nella registrazione dei pagamenti, nell'integrazione delle banche dati con gli estremi catastali e con i dati correlati alle residenze e al numero di componenti del nucleo familiare, anche mediante accesso a banche dati gestite dalla PA, quali SISTER, SIATEL o altre banche dati, che gli enti aderenti si impegnano a mettere a disposizione della società aggiudicataria.
  - Invio dei questionari con ricorso a posta ordinaria, con eventuale convocazione del contribuente, e conseguente aggiornamento delle posizioni. L'affidatario, qualora lo ritenga utile e necessario, potrà effettuare, controlli sul territorio e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza delle basi imponibili e dei soggetti passivi in base alle norme vigenti, privilegiando modalità operative che minimizzino il disagio per la cittadinanza;

*L'affidamento in regime di supporto delle attività sopra elencate può anche essere, a discrezione dell'ente, concesso solo per una parte delle attività elencate.*

#### **4. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai fini dell'art. 35 comma 4 e art. 167 del Codice e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione ANAC, il valore dell'Accordo quadro è stimato per un importo pari a € **909.780,00 oltre a € 227.445** per eventuale esercizio della facoltà di proroga per periodo necessario all'espletamento nuova gara, corrispondente ad un importo complessivo € **1.137.225,00**

L'importo posto a base di gara è espresso a titolo di stima e, pertanto, non costituisce alcun impegno sull'esatto importo dell'affidamento.

L'importo derivante dal ribasso costituisce infatti il valore di aggiudicazione che sarà adeguato alle modalità effettive di svolgimento dei servizi ed è calcolato sulla stima degli importi potenzialmente affidabili dal Comune e Borgo Servizi A.S.B.S.

Il servizio viene remunerato ad aggio sulla riscossione effettiva conseguita dall'Ente nel periodo di vigenza contrattuale, oltre iva.

In sede di offerta economica gli **AGGI posti a base di gara e le "quote fisse"** come da tabella riportata all'art.17.1 sono da considerarsi per l'affidamento del servizio e dovranno essere **soggetti a ribasso unico**.

Il Comune per i servizi di cui rimane gestore diretto, potrà stipulare con l'Aggiudicatario anche contratti di appalto di servizi accessori il cui corrispettivo non è riconducibile a servizio remunerabile con aggio da riscossione. Per detti servizi accessori si rimanda alle negoziazioni fra le parti nel rispetto del principio di buona fede e di equità in linea con i costi di mercato e nel rispetto dei limiti di affidamento sui contratti pubblici.

Per quanto riguarda la redazione del DUVRI l'Ente provvederà autonomamente secondo la normativa vigente.

## **5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'Accordo quadro è di 4 anni, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. Per la durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune può richiedere all'Aggiudicatario di stipulare il contratto.

È fatta salva l'opzione di proroga tecnica della durata di un anno prevista dall'art.106 comma 11 nelle more della conclusione di una nuova gara.

La durata dei contratti applicativi del presente Accordo quadro, potrà avere scadenza successiva a quella della Convenzione, se stipulati nei termini della durata dell'accordo di cui sopra (4 anni) (Sentenza CdS n.1455 del 6.03.2018).



## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI (da dichiarare nella parte III del DGUE )**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 ovvero che non rispettino quanto previsto all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 in materia di piani individuali di emersione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **8.1 Requisiti di idoneità ( da dichiarare nella parte iv lett. a del dgue )**

**A) iscrizione nel registro** professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del Codice, per attività adeguata all'oggetto della gara e comunque con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza.

Per le Società Cooperative: iscrizione all'apposito Albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero se imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.: iscrizione ad analogo registro dello stato di appartenenza all'Unione Europea.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato da tutti i partecipanti al raggruppamento/ consorzio/ aggregazione/GEIE.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

**B) iscrizione all'Albo** dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell'art. 53 del d.Lgs. n. 446/1997, per la categoria prevista all'art.6, comma 1, lett. b) del D.M. 11/09/2000, n. 289.

Gli operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitino le medesime attività, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di iscrizione all'Albo deve essere posseduto da ciascuna impresa che nell'ambito del raggruppamento o quale consorziata, svolgerà l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e

dichiarato dal Consorzio o dalla/e consorziata/e esecutrice/i. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nella parte iv lett. b del dgue)**

**A)** aver realizzato un fatturato annuo (voce A1 del Conto Economico) nell'ultimo triennio 2019 - 2020 - 2021 non inferiore a €. **550.000,00** Iva esclusa al fine di garantire la solidità economico dell'aggiudicatario nel tempo.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascuna componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**B)** non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2018/2019/2020).

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici il requisito deve essere posseduto da ogni impresa componente l'RTI o consorzio. Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

C) essere in possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici il requisito deve essere posseduto da ogni impresa componente l'RTI o consorzio. Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

### **8.3 requisiti di capacità tecnica e professionale ( da dichiarare nella parte iv lett. c del dgue )**

- Avere in corso o aver gestito nell'ultimo triennio 2019/2020/2021, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, i servizi oggetto di gara relativamente alle entrate oggetto del presente disciplinare, contestualmente in almeno 5 enti pubblici o privati che si occupano della riscossione di entrate pubbliche, a dimostrazione della capacità tecnica ed organizzativa nella gestione di una pluralità di enti.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, detti requisiti devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve possederli in misura maggioritaria.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

Nella successiva fase di verifica, la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del concorrente, ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
- possedere un organico pari a non meno di n. 50 (cinquanta) unità di cui almeno il 60% di unità full-time e assunte a tempo indeterminato.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, detto requisito deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve possederlo in misura maggioritaria.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

L'operatore economico concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, deve dichiarare altresì di dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs n. 231 del 2001, con particolare riguardo agli aspetti connessi all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lgs 81/2008.

#### **8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali

#### **8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come sopra specificato.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

*Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. cons.Stato, n. 864 del 23/02/2015).*

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

Fatti salvi i casi di modifiche soggettive disciplinate dalla legge, è fatto espressamente divieto all'Aggiudicatario ed ai Concessionari/Appaltatori, di cedere, in tutto o in parte, il presente accordo quadro e i conseguenti contratti applicativi.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è consentito il subappalto nei limiti di legge. Si precisa che i servizi di imbustamento e postalizzazione non sono considerati subappalto.

Il subappalto dovrà essere indicato dal concorrente in sede di offerta in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice, pena il divieto dello stesso.

Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per il Concedente, il quale ha la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all'incameramento della cauzione, come previsto dal Capitolato.

In caso di trasgressione alle norme contrattuali commesse dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile s'intenderà il Concessionario/Appaltatore.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria a favore del Comune di Borgo a Mozzano e come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **18.195,60** salvo quanto previsto all'art.93, comma 7, del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a



rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art.93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, c.1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, "La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n.31 del 19 Gennaio 2018 (GU n.83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c.9 e 104 c.9 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50".
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 secondo comma del codice

civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, c.7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art.93, c.7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

1. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
2. consorzio stabile e/o consorziate.
3. Le altre riduzioni previste dall'art.93, c.7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico

Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081- 0084010 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo art. 15 (e relativi sub-punti)

**B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo art 15

**C) L'OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo art 17

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 08:00 del giorno 30.12.2022 la seguente documentazione:

### **13.SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA**

La busta amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo

(DGUE).

### **A.1 - DOMANDA di PARTECIPAZIONE:**

Contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico. Il concorrente deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura.

Viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line. Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione";
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda" generato dal sistema;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

#### **A.1.1 - In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.:**

- la mandataria deve generare, per sè e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "Domanda di partecipazione";

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori ; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple", la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale dell'appalto che saranno eseguite da ogni singolo membro dell'operatore riunito, in conformità all'art. 48 del Codice e all'art. 92, c. 3, D.P.R. n. 207/2010 (quale disciplina applicabile ai sensi dell'art. 216, c. 14, del Codice).

- l'impresa che si qualificherà come capogruppo;

**N.B.:** occorre indicare la quota percentuale di apporto requisiti anche nel caso in cui la stessa sia pari a zero;

**Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.**

**L'inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.**

#### **A.1.2 - In caso di partecipazione di CONSORZI STABILI o CONSORZI DI COOPERATIVE o CONSORZI di IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Contratti e CONSORZI di COOPERATIVE SOCIALI**

**Il Consorzio partecipante dovrà:**

- compilare i form on line per procedere alla generazione della "Domanda di partecipazione", con le modalità di cui al precedente punto A.1), **specificando la tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c) comma 2 art. 45 del Codice o Consorzi di Cooperative sociali**

- indicare, ove presenti, le consorziate esecutrici, per le quali concorre alla gara ;

- qualora il consorzio non indichi per quale /i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- rendere le dichiarazioni ai sensi art. 80 del citato Codice in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 del Codice e in riferimento ai soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni riportate ai Punto A.1 e A.2.

- **ALLEGARE ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** in copia autentica;

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.186 bis R.D. 267/1942.

**- Sottoscrizione della domanda:**

La domanda è sottoscritta con firma DIGITALE:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, o **Consorzi di Cooperative sociali**

- la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura (SE NECESSARIA).

## **A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Codice, compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione fra la documentazione di gara, **Allegato 1)** secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare nella Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura

Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'Art. 80 .

**- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, utilizzando l'apposita **“SCHEDA “ULTERIORI DICHIARAZIONI** di cui al punto A.3 “ alla sezione : **“Impegno ausiliaria a fornire i requisiti richiesti** “, disponibile nella documentazione di gara, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena**

**di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Si rinvia al precedente punto 7.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**N.B. - Le attestazioni del DGUE – Parte III -, di cui all'art. 80 – Comma 1 - del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice, ed in particolare:**

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
- Eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

**Le dichiarazioni vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che è legittimato a renderle, in forma unitaria, per quanto a conoscenza e sotto la sua responsabilità, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sopraindicati.**

Lo stesso, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare, **relativamente ai soggetti cessati dalla carica**, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

**In presenza di provvedimenti penali il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando opportuna documentazione sul sistema START.**

**Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà compilare anche la Dichiarazione Integrativa di cui al successivo punto A.3 del presente Disciplinare.**

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, se necessarie ad es. per l'applicazione della riduzione della cauzione.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Guida alla compilazione del DGUE**

Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento si rinvia al contenuto delle soprarichiamate Linee Guida approvate in data 22.07.2016 .

**ATTENZIONE: Il DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori individuati nella “Parte II Lettera A – Informazioni sull'operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione” ed in particolare:**

- dal concorrente, se operatore economico singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

L'inserimento dei Modelli avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, indicate quali esecutrici.

Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

L'inserimento dei DGUE nel sistema START avviene a cura del Consorzio .

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, i DGUE devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Il/i Modello/i DGUE ed eventuale documentazione allegata, sottoscritti digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore autorizzato, dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell'apposito spazio predisposto.**

### **A.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I Soggetti associati dovranno produrre inoltre la seguente documentazione:

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 – co. 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, - che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei medesimi nel rapporto con la Stazione Appaltante derivante dall'aggiudicazione dei lavori (ai sensi dell'art. 48, c. 8 e 13, del Codice);

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere a) e b) del Codice e Consorzi di Cooperative Sociali**

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati

- Atto costitutivo del Consorzio

### **A.4 GARANZIA PROVVISORIA**

**DOCUMENTO** attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la



**riduzione dell'importo della cauzione;**

**A.5 DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo.**

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21.12.2021, e dall'avviso emesso dalla stessa Autorità (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati ”).

**A.6 DOCUMENTI per l'attestazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3**

**15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA**

La busta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**B.1 – PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI**

**Progetto di gestione dei servizi contenente una relazione tecnica articolata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione previsti al successivo punto 17.**

Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere contenuto in un massimo di **10 pagine** (facciate),redatto in formato A4, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Il progetto dovrà essere articolato in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

**Nel caso in cui tale limite venga superato il concorrente non verrà escluso, ma la Commissione non terrà in esame le cartelle eccedenti quelle previste.**

Per una maggiore chiarezza e comprensione, il Progetto Tecnico deve essere suddiviso secondo i criteri di valutazione preisti al successivo punto 17, rispettando altrimenti l'ordine di presentazione.

Tutta la documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'offerta dovrà essere sottoscritta secondo le medesime modalità dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica.

**Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.**

**N.B: nel Progetto Tecnico/gestionale, a pena esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica del servizio proposto.**

## **B.2 - DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA**

La concorrente dovrà indicare nell'apposito spazio "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica" le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 5, lett. a) del Codice.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, fermo restando il contenuto del DPR n. 184/2006.

### **16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA**

La busta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'**allegato n.4** al presente disciplinare di gara, che tra le altre dichiarazioni, contiene i seguenti elementi:

a) **la percentuale di ribasso unico**, sugli aggi e le quote fisse posti a base di gara. Il ribasso andrà indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevarrà l'indicazione più favorevole per la stazione appaltante. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

**Sono inammissibili le offerte economiche che siano uguali o superino l'importo a base d'asta.**

### **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
1	OFFERTA ECONOMICA	20
2	OFFERTA TECNICA	80

<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>100</b>
---------------------	------------

### OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica viene valutata con un punteggio massimo di **punti 20**.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica il concorrente esprimerà **un ribasso percentuale unico** rispetto alle percentuali e alle quote fisse (**a** e **b**) indicate nel seguente schema (tutti gli aggi si intendono applicabili alle sole riscossioni effettive). La riduzione percentuale offerta, opererà quale offerta unica su tutte le percentuali poste a base di gara.

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Gestione ordinaria Imu e Tasi e Tari</b>	<b>Gestione ordinaria Tributi minori</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossione coattiva</b>
3%	6%	9%	11%

Nel caso in cui siano affidate tutte le attività di cui alla precedente tabella (A+B+C) o unicamente i punti B e C l'aggio sulla riscossione coattiva è riconosciuto in misura del 15,40%

- a) Nel caso dell'affidamento del servizio di bollettazione IMU e/o TARI è riconosciuto un rimborso spese di € 0,80/pz
- b) Nel caso di affidamento della gestione della riscossione ordinaria per ciascuna delle imposte affidabili è riconosciuta una quota fissa, quale rimborso spese sostenute per l'avviamento del servizio pari a € 7.000,00, annui

### **N.B. Spese di notifica**

*Le spese di comunicazioni o di notificazione con mezzi tradizionali sono e restano a carico dell'Ente in caso di riscossione ordinaria (ad esempio: avvisi di pagamento); sono a carico del debitore in caso di avvisi di accertamento ed atti della riscossione coattiva. L'Ente rimborserà all'Affidataria le spese di spedizione e notifica effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Ente stesso, previa rendicontazione dei costi di volta in volta sopportati; tali somme saranno escluse dalla base imponibile IVA, ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 3), del D.P.R. n. 633/1972. La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti riguardanti la fase di riscossione coattiva dovranno essere effettuate ai sensi delle norme regolanti detto adempimento ed anche tramite messi notificatori abilitati a norma di legge, previo accordo con l'Ente. La notificazione e la comunicazione di atti diversi dai predetti dovranno essere effettuate tramite un operatore postale scelto dall'Affidataria, previo accordo con l'Ente oppure tramite messi notificatori abilitati a norma di legge. È onere dell'Affidataria la verifica preventiva dell'esattezza dell'indirizzo fisico o elettronico utile per la notifica.*

*Restano a carico dell’Affidataria le spese di notifica intempestive per propria colpa, che abbiano causato al singolo Ente la prescrizione o decadenza del credito fiscale o extrafiscale. Il singolo Ente provvederà al recupero dell’importo relativo a tali spese e crediti secondo le modalità più opportune*

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il metodo dell’interpolazione bilineare, al ribasso percentuale offerto utilizzando la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i < A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo
- $A_i$  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente  $i$ -esimo
- $A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- $X$  = coefficiente di ponderazione pari a 0,90

Ciascun valore come sopra calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio economico, pari a 20 punti.

$$V(a)_i = 20 \times (R_i / R_{\text{Max}})$$

Nell’attribuzione del punteggio verranno considerate due cifre decimali dopo la virgola arrotondate all’unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate

### OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione, considerando i seguenti elementi:

Il progetto viene valutato con un punteggio massimo di punti 80.

Relativamente al **progetto tecnico** la Commissione attribuirà il punteggio massimo previsto (80 punti) nel modo che segue:

#### **1 - Formazione e qualificazione del personale adibito ai servizi: massimo 10 punti (da 0 a 10).**

Personale messo a disposizione specificando per ciascuno qualifica ed esperienze.

Si valuterà l’esperienza e la qualificazione delle figure professionali e del Responsabile del gruppo di lavoro nella gestione dei servizi richiesti.

#### **2 - Organizzazione delle risorse umane e dei servizi: massimo 20 punti (da 0 a 20).**

La società descriverà l'organizzazione dei servizi oggetto di gare, le iniziative per la migliore qualità per ogni singolo servizio.

**3 - Piano di attivazione del servizio: massimo 10 punti (da 0 a 10).**

Saranno valutati i tempi di attivazione del servizio, le modalità di relazione con il personale dei Comuni, finalizzate alla massima cooperazione per garantire il rispetto delle varie fasi e dei tempi di avvio programmati e la gestione delle criticità, organizzative, tecniche, etc. (prevenzione e soluzioni) che possano emergere.

**4 - Piano di dismissione del servizio: massimo 15 punti (da 0 a 15)**

Il punteggio verrà attribuito valutando la proposta per agevolare la continuità del servizio anche al termine della concessione/appalto. Sarà particolarmente apprezzata l'assenza o la minimizzazione delle possibili criticità per il Comune

**5 - Certificazione aziendali: massimo 16 punti.**

- Possesso di una valutazione di conformità, del proprio sistema di gestione, alla norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo **punti 4**
- Possesso di una valutazione di conformità, del proprio sistema di gestione, alla norma OHSAS 18001 in corso di validità, per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo **punti 4**
- Possesso di una valutazione di conformità, del proprio sistema di gestione, alla norma UNI EN ISO 27001 in corso di validità, per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo **punti 4**
- Possesso della certificazione T.U.L.P.S. per il recupero stragiudiziale dei crediti **punti 4**

**6 - Servizi migliorativi: massimo 9 punti (da 0 a 9).**

Saranno valutate le migliorie, senza oneri per i Comuni aderenti all'Accordo quadro, ritenute utili in riferimento ai servizi posti a gara.

**17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

**Si precisa che quanto contenuto nell'offerta tecnica costituisce formale impegno ed obbligo**

**contrattuale per la ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio.**

A ciascuno degli elementi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	
OTTIMO	1,00	Elaborato ben strutturato, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto
BUONO	0,80	Elaborato adeguato, che sviluppa l'argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti
DISCRETO	0,60	Elaborato pertinente che sviluppa l'argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento
SUFFICIENTE	0,40	Elaborato accettabile, ma poco strutturato
SCARSO	0,20	Elaborato mediocre e non sufficientemente sviluppato
INSUFFICIENTE	0,00	Elaborato carente, troppo generico ed inadeguato o del tutto assente

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti all'offerta in relazione al singolo criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

**Soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica**

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**Riparametrazione:** Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (80 punti), al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio totale più alto, il punteggio massimo di 80 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

Nel caso di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

La Commissione formerà la graduatoria in base ai punteggi attribuiti agli elaborati tecnici.

**N.B. Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di sbarramento e della verifica di anomalia, la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione.**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche contenute nel presente elaborato, sarà data dalla somma dei punteggi relativi alla Qualità dell'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, sulla base del metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua.

In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più concorrenti, l'appalto sarà aggiudicato a favore di chi avrà presentato l'offerta qualitativamente più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante (componente qualità offerta tecnica) ed in caso di parità di punteggio anche in essa si procederà con pubblico sorteggio.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA**

### **AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30.12.2022 ore 09.30**

ed è possibile verificare l'avanzamento delle operazioni di gara da remoto accedendo al link messo a disposizione della Centrale Unica di Committenza, che lo comunicherà tramite la piattaforma START.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite pubblicazione sulla piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione sulla piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice, nominata dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi della vigente normativa, in seduta pubblica, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara.

- procede all'ammissione/ abilitazione alla gara dei concorrenti;
- all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte tecniche e alla loro verifica formale;

La commissione procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed effettua le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri illustrati nel Capitolato Speciale d'Appalto;

La Commissione procede quindi - in seduta pubblica - alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la qualità dell'offerta – e quindi all'apertura delle offerte economiche e alla loro verifica.

Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, ed individuando la migliore offerta.

Quindi la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione della gara ed eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **19. ESAME DELLE OFFERTE**

1. L'esame della documentazione e la valutazione delle offerte sono affidate ad una Commissione nominata ai sensi della normativa vigente, con determinazione del Responsabile gare dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

2. Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno fissato dal presente disciplinare presso l'Unione dei Comuni Media Valle per l'apertura delle offerte, e la Commissione procederà agli adempimenti di cui al presente punto.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell'esperimento di gara, previa comunicazione pubblicata sulla piattaforma START, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute; le date ed ore di svolgimento delle eventuali sedute successive alla prima saranno pubblicate sulla piattaforma START e varranno, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

4. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette attività



Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

5. La Commissione provvede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
  - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
  - La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
  - In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.
  - La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.
- La Commissione procede quindi - in seduta pubblica - alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la qualità dell'offerta – e quindi all'apertura delle offerte economiche e alla loro verifica.

Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, e il calcolo dei punteggi complessivi. Tale calcolo determinerà la classifica provvisoria della presente procedura di gara ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, al termine della seduta, dà mandato al Responsabile dell'Ufficio gare di predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta secondo la graduatoria visibile su START, salvo il procedimento di verifica dell'anomalia che sarà attivato con le modalità di cui al successivo punto.

La Commissione qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP del Comune esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Il calcolo di cui al primo periodo del comma 3 del sopra richiamato art.97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'art.95, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile dell'ufficio gare formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del comune tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'accordo quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto

previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'accordo quadro.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato **in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante direttamente con il Comune.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche** tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

### **Avvertenze generali**

- a) Il Comune si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c..
- b) Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare di gara e del Capitolato d'Oneri e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara.
- c) Tutte le relazioni tecniche e tutta la documentazione di gara saranno acquisite dalla stazione appaltante e non verranno restituite.
- d) Il Comune di Borgo a Mozzano, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.

e) In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. fra gli altri Consiglio di Stato Sez.V 29 agosto 2006 n.503 e Consiglio di Stato Sez.V n.4684/2015 e TAR Venezia 20/10/2016 n.1163).

### **Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto. La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022).

L'appaltatore dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. L'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi accertata dal responsabile del procedimento.

### **Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Tracciabilità dei pagamenti:**

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinate dall'art.3 e dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n.217 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2010, n.187.

### **Personale**

L'aggiudicatario dovrà rifarsi a quanto stabilito all'art.14 del Capitolato d'onere.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

1. DGUE – Documento di gara Unico Europeo

2. Offerta economica
3. Capitolato d'oneri